



**PROPOSTE PER EVENTUALI LINEE DI INDIRIZZO
PER LA DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO PSICOLOGICO
IN AMBITO PENITENZIARIO**

Il DPCM 01.04.2008, come noto, ha lasciato irrisolta la questione dell'intervento psicologico e degli psicologi esperti art. 80: solo nel comma 6 dell'art. 3 si suggeriva una collaborazione tra "salute" e "giustizia" per "garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica", ma la situazione è rimasta ancora sospesa in assenza di ulteriori indirizzi specifici.

Vista l'elevata rilevanza dell'intervento psicologico in ambito penitenziario, si ritiene necessario proporre l'elaborazione di linee di indirizzo per garantire interventi uniformi ed omogenei in tutto il territorio nazionale.

Le linee di indirizzo dovrebbero, a nostro avviso, affrontare i seguenti tre aspetti: ambito di intervento e competenze; risorse umane e tipologia contratto; ore adeguate.

1. Ambito di intervento e competenze: un' "area funzionale" di psicologia penitenziaria

Strutturare un' "area funzionale" di psicologia penitenziaria che si occupi del detenuto/paziente nella globalità e unitarietà della sua personalità (ed evitare la frammentazione degli interventi).

Le prestazioni psicologiche dovranno tener conto della diversità di condizione in cui si trovano i detenuti/pazienti e di una continuità dell'intervento attraverso le seguenti fasi:

- A. *Accoglienza*: valutazione psicologia dei nuovi ingressi; screening prevenzione suicidio; colloquio post screening.
- B. *Diagnosi e osservazione*: assessment psicologico; somministrazione test, questionari e scale; osservazione psicologica.
- C. *Detenzione*: sostegno agli imputati, interventi in occasione di eventi critici, trattamento psicologico individuale, interventi di gruppo, sostegno casi pene lunga durata, valutazione di analisi critica, prevenzione disagio psicologico; partecipazione Consiglio Disciplina ex 14 bis a tutela del detenuto (come avviene con i medici).
- D. *Dimissioni*: preparazione psicologica alle dimissioni; attivare contatti esterni per il supporto psicologico necessario nella fase post carcere.

2. Risorse umane e tipologia contratto

Gli psicologi (gli esperti art. 80 che da circa trentacinque anni operano in ambito penitenziario) potranno essere inquadrati con un contratto di lavoro stabile che garantirà la continuità come la specialistica ambulatoriale così come previsto dall'art. 13 dell'ACN.

3. Definizione dotazione organica

Definizione di una dotazione organica e relativo monte ore (rapporto psicologi/detenuti in base alla "capienza regolamentare") che possano garantire le prestazioni psicologiche descritte nel punto 1 e di fondamentale importanza per la prevenzione del suicidio (v. Accordo Conferenza Unificata 11 gennaio 2012) e per i bisogni dei detenuti.

Per contatti: